

Era infatti in discussione lo schema di intesa *sugli standard professionali e formativi di guida turistica e per la definizione di modalità uniformi, contenuti e programmi per l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica*.

Il **presupposto da cui partire** è che la guida turistica, attraverso la sua professione, mostra, illustra, spiega e divulga a turisti/visitatori, singoli/organizzati, italiani/stranieri, il patrimonio storico-artistico-archeologico-ecclesiastico-monumentale-enogastronomico-paesaggistico-tradizionale dell'Italia.

Pertanto la **definizione** "*accompagna nelle visite*" contenuta nella bozza risulta riduttiva, fuorviante, svilente.

Il ruolo della guida è proattivo e di valorizzazione rispetto a ciò che si visita. La stessa definizione professionale "*guida turistica*" andrebbe riqualificata e rivista in modo da associare con immediatezza turismo e cultura ("*guida turistico-culturale*").

Per CONFGUIDE la nuova normativa che disciplinerà la professione deve:

- puntare verso l'alto, verso una qualificazione della professione aggiornata con le esigenze, le richieste, il quadro reale;

- garantire la qualità, la competenza, la professionalità, la preparazione delle future guide turistiche che opereranno in Italia, a tutela degli utenti e dell'immagine stessa del Paese;

- garantire che le guide turistiche, abilitate secondo le regole previste dalla stessa, siano in grado di mostrare, illustrare, spiegare e divulgare il patrimonio culturale italiano correttamente, a tutto tondo e nel migliore dei modi.

Per CONFGUIDE i punti fondamentali devono essere:

- Unico requisito formativo di accesso alla professione (titolo di studio): LAUREA IN MATERIE SPECIFICHE (lettere -storia, storia dell'arte, archeologia-, beni culturali, architettura)
- Esame scritto a tema o risposte aperte (no quiz a risposte multiple)
- Esame orale nella lingua straniera per cui ci si candida (per gli stranieri italiano obbligatorio), livello C2
- Prova tecnico-pratica
- Nessuna scorciatoia attraverso corsi propedeutici per nessuno: eliminare quanto previsto per gli accompagnatori turistici. No corsi per diplomati: non si possono equiparare enti formativi alle Università. Le guide turistiche dovranno essere tutte laureate in materie specifiche (come già ad oggi spesso sono, pur non essendo stata nel passato la laurea un requisito obbligatorio).
- Prevedere piuttosto corsi successivi al superamento dell'esame, obbligatori e finalizzati a fornire competenze professionali specifiche e non contenuti culturali.
- Eventuali corsi propedeutici di almeno 800 ore, solo per candidati in possesso del diploma di laurea specifica
- Commissione d'esame: deve essere presente un rappresentante di Associazione di categoria.
- Sede esame: pubblica

CONFGUIDE ha chiarito nell'occasione, una volta per tutte, che le guide turistiche italiane già abilitate sono già guide nazionali e "specialistiche", in virtù della legge 97/2013, e che non devono essere sottoposte ad ulteriori esami. Non ci può essere infatti retroattività a danno di professionisti che lavorano da tempo e dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge 97, durante i quali le guide turistiche professioniste hanno potuto spiegare senza limitazioni in tutti i luoghi e siti d'Italia, aggiornando a proprie spese le proprie competenze e conoscenze.

Un passaggio, infine, è stato fatto anche riguardo all'"ABILITAZIONE SPECIFICA" (legge 97/2013, art. 3, comma 3). CONFGUIDE ha ribadito quanto da sempre sostenuto: i siti dovranno essere numericamente pochi (poche decine in tutta Italia), controllabili e controllati, individuati secondo il principio dell'attrattività turistica, come fatto nei principali altri stati comunitari. Prevedere il conseguimento dell'abilitazione specifica in una unica soluzione per tutti i siti, senza ripartizioni territoriali/regionali. Con formazione obbligatoria, da parte degli enti gestori dei siti, per le guide candidate all'abilitazione specifica.

Nell'audizione è emersa l'esigenza, condivisa, di una legge complessiva di riordino delle professioni turistiche.

A seguito dell'audizione delle associazioni, il Coordinamento interregionale provvederà a informare le regioni di quanto emerso per definire un nuovo schema di intesa che potrebbe essere valutato nella prossima Conferenza Stato – Regioni.

Già da tempo CONFGUIDE ha anche chiesto l'adozione di alcuni provvedimenti, iniziative pratiche e di costo limitato (se non nullo) che porterebbero immediato giovamento al sistema dei controlli e al lavoro delle guide turistiche:

1) realizzare l'**elenco nazionale delle guide turistiche abilitate**, nel quale siano riportati i contatti del professionista e le lingue straniere di esercizio dell'attività. L'elenco dovrebbe essere sempre aggiornato e consultabile on-line sui siti istituzionali di Ministero, Regioni, Province e Comuni, preferibilmente nelle pagine di promozione turistica.

2) adottare un **tesserino unico nazionale**, uguale in tutta Italia, eventualmente rilasciato dalle vecchie province/regioni di abilitazione, preferibilmente anche in forma di badge elettronico.

Potrebbe essere uno strumento risolutivo per facilitare il riconoscimento ed incrementare i controlli a contrasto del dilagante abusivismo;

3) inviare una **circolare ministeriale** a tutti i musei, siti archeologici e luoghi della cultura censiti dal Ministero nella quale esplicitare con chiarezza che tutte le guide turistiche abilitate italiane possono accedere in tali siti con i loro clienti.

4) informare le regioni e gli organizzatori di corsi di formazione per guida turistica della necessità di **sospendere l'attività formativa** fino a quando non ci sarà l'intesa sulle regole ed i requisiti per il conseguimento delle nuove abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica.

5) Assicurazione RC terzi obbligatoria per l'esercizio della professione.